

L.R. Abruzzo 28-1-2004 n. 10 (Art. 47)

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

Art. 47

Tassa di concessione regionale.

1. Le risorse finanziarie per il perseguimento dei fini previsti dalla presente legge e dalla legge n. 157/1992, sono assicurate dalle seguenti tasse di concessione regionale relative a:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio (56);
- b) licenza di appostamento fisso da caccia (57);
- c) concessione di azienda faunistico-venatoria (58);
- d) concessione di azienda agri-turistico-venatoria (59).

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono fissate come segue:

- a) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile ad un colpo, con falchi e con l'arco Euro 38 (60);
- b) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a due colpi Euro 52 (61) (62);
- c) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di due colpi Euro 66 (63) (64);
- d) licenza di appostamento fisso da caccia Euro 55 (65) (66);
- e) concessione di azienda faunistico-venatoria Euro 3 (67);
- f) concessione di azienda agri-turistico-venatoria Euro 3 (68);

Detti importi sono riferiti sia alla tassa di rilascio che alla tassa annuale, in riferimento alle tasse di cui alle lettere d) del comma 1 e b) del presente comma, gli importi sono riferiti ad ogni ettaro o frazione (69).

3. La tassa per l'abilitazione venatoria non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore non eserciti l'attività venatoria o la eserciti esclusivamente all'estero.

4. Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d'armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

5. La tassa di concessione regionale per il rinnovo del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio è considerata documento unico a sé stante ed ha durata di un anno. Per difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a mezzo dell'apposito conto corrente postale.

(56) La presente lettera, in origine lettera b), è stata rinominata come lettera a), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

- (57) La presente lettera, in origine lettera c), è stata rinominata come lettera b), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (58) La presente lettera, in origine lettera d), è stata rinominata come lettera c), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (59) La presente lettera, in origine lettera e), è stata rinominata come lettera d), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (60) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (61) La presente lettera, in origine lettera f), è stata rinominata come lettera b), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15
- (62) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (63) La presente lettera, in origine lettera g), è stata rinominata come lettera c), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15
- (64) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (65) La presente lettera, in origine lettera h), è stata rinominata come lettera d), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15
- (66) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente lettera è ridotta del 50%, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.
- (67) La presente lettera, in origine lettera i), è stata rinominata come lettera e), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (68) La presente lettera, in origine lettera j), è stata rinominata come lettera f), per effetto dell'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
- (69) Periodo così modificato dall'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.